



Comune di Gorgo al Monticano

Provincia di Treviso

RELAZIONE AL RENDICONTO Esercizio di gestione 2022

PREMESSA

L'Ente locale secondo quanto previsto dalla Costituzione è un Ente dotato di una propria autonomia, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

Con la graduale entrata in vigore della normativa dell'armonizzazione dei sistemi contabili della Pubblica Amministrazione introdotta con il D. Lgs. 118/2011, gli Enti Locali sono chiamati alla redazione della nuova contabilità economico-patrimoniale ed alla predisposizione degli elaborati del rendiconto della gestione sulla base dei nuovi principi e schemi, questi ultimi sostanzialmente rappresentati dall'allegato n. 10 allo stesso decreto. L'armonizzazione ha innovato profondamente i sistemi contabili degli Enti Locali non solo riguardo agli schemi da utilizzare, ma soprattutto in materia di programmazione, di gestione e di rendicontazione.

L'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 al comma 6 recita: *“Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*.

L'art. 231 inoltre specifica: *“la relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”*

SEZIONE 1
IDENTITA' DELL'ENTE LOCALE

IL PROFILO ISTITUZIONALE

In questo capitolo si dà una breve descrizione della struttura fondamentale dell'Ente.

L'Ente locale secondo quanto previsto dalla Costituzione è un Ente dotato di una propria autonomia, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

DATI GENERALI

Il Comune di Gorgo al Monticano (TV) è un ente di piccole dimensioni con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti soggetto ai vincoli di finanza pubblica ed alla contabilità economico patrimoniale.

L'ultimo bilancio previsionale pluriennale 2023/2025 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 09.03.2023.

1.1 Popolazione residente al 31-12-2022:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.139	4.144	4.112	4.053	4.051	4.017	4.000

1.2 Organi politici

Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell'Ente, rappresenta l'intera Comunità dei Cittadini. Compie le scelte politico-amministrative per il raggiungimento delle finalità del Comune anche mediante approvazione di direttive generali, programmi, atti fondamentali ed indirizzi.

La Giunta è l'organo esecutivo dell'Ente ed è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori da questo nominati.

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune; opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. In particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative può proporre al Consiglio i regolamenti e adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Consiglio; propone allo stesso le linee programmatiche rendendo esecutivi tutti i provvedimenti da questo deliberati.

La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Generale e dei Titolari delle Posizioni Organizzative.

A seguito delle elezioni svoltesi il giorno 26 maggio 2019 la Giunta comunale risulta composta come segue:

Nominativo	Carica
COVER Giannina	Sindaco
DALLA NORA Daniel	Vice Sindaco
CELLA Daniele	Assessore
PATRES Cristian	Assessore
TASCO Patrizia	Assessore

A seguito delle elezioni svoltesi il giorno 26 maggio 2019 il Consiglio Comunale risulta composto come segue:

Nominativo	Carica
COVER Giannina	Sindaco

CELLA Daniele

LUCCHESI Andrea

TASCO Patrizia

FERRO Giacomo

PATRES Cristian

VALLARDI Linda

DALLA NORA Daniel

ANZANELLO Gabriella

FATTORELLO Federica

CASONATO Graziella

ZANETTI Silvana

SARTOR Barbara

Struttura organizzativa

Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente

Segretario: il Segretario comunale è in convenzione e presta servizio presso l'Ente per n. 14 ore settimanali.

Posizioni organizzative: n. 4

Totale personale dipendente al 31.12.2022 : n. 13 (vedere conto annuale del personale)

La struttura organizzativa dell'Ente è costituita da quattro Posizioni organizzative suddivise in aree funzionali/servizi/uffici:

- Area Amministrativa che comprende gli uffici di segreteria, demografici, servizi sociali e biblioteca;
- Area Finanziaria che comprende gli uffici ragioneria, tributi, personale ed economato;
- Area Tecnica che comprende gli uffici edilizia privata, lavori pubblici e manutenzioni;
- Area Polizia Locale che comprende gli uffici di vigilanza e attività produttive.

A capo di ogni Posizione organizzativa c'è il relativo Titolare della P.O./Responsabile del servizio.

Ai diversi servizi è assegnato il relativo personale dipendente.

Il coordinamento dei Titolari della Posizioni organizzative è attribuito al Segretario Comunale.

SEZIONE 2

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Nella presente sezione si forniscono le informazioni sui risultati finanziari ed economico-patrimoniali, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenuti. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell'operato dell'amministrazione. E' doveroso premettere che anche l'anno 2022, così come il 2020 e 2021, è stato caratterizzato, seppure con minor impatto, dall'emergenza pandemica da Covid-19; tuttavia il lento affievolirsi della pressione sull'economia derivante dalla pandemia è stato sostituito dalle tensioni conseguenti allo scoppio del conflitto in Ucraina, con il rafforzamento dell'aumento dei prezzi delle materie prime e delle fonti energetiche, che già a fine 2021 avevano manifestato i primi rincari, che hanno pesantemente condizionato la gestione, con riflessi sulle attività comunali e, di conseguenza, sui risultati evidenziati nel rendiconto.

IL CONTO DEL BILANCIO

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

- a) per l'entrata: le somme accertate con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
- b) per la spesa: le somme impegnate con distinzione della parte pagata, di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.

Le variazioni al bilancio.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2021, unitamente al Documento Unico di Programmazione 2021-2023 ed agli altri allegati previsti dal D. Lgs 267/2000 e dal D. Lgs 118/2011, è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 22.02.2021.

E' stata protocollata al n. 5178 del 12.06.2019 la relazione di inizio mandato che è stata redatta ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42", al fine di verificare la situazione finanziaria e patrimoniale del Comune e la misura del relativo indebitamento.

Durante l'anno, nel rispetto del principio generale della flessibilità del bilancio, al fine di consentire il migliore raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione, anche mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione, di cui si dirà in un'apposita sezione, nonché adeguare gli stanziamenti delle entrate all'effettivo andamento delle riscossione e degli accertamenti, sono intervenute le seguenti variazioni o ratifiche di variazioni adottate d'urgenza dalla Giunta Comunale nel corso dell'anno 2022:

Tipo	numero	Oggetto
		Giunta Comunale
75	15/12/2022	Variazione al bilancio di previsione 2022-2024 interventi correlati al PNRR finanziato dall'Unione Europea - NEXT GENERATION EU.
71	28/11/2022	Art. 175 del D. Lgs. 267/2000. Variazione al bilancio di previsione 2022 adottata dalla Giunta Comunale.
70	28/11/2022	Aggiornamento del Piano esecutivo di gestione a seguito di variazione del bilancio di previsione 2022-2024.
52	19/09/2022	Art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000. Variazione al bilancio di previsione 2022 adottato dalla Giunta Comunale.
41	04/08/2022	Art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000. Variazione al bilancio di previsione 2022 adottato dalla Giunta Comunale.
30	09/06/2022	Art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000. Variazione al bilancio di previsione 2022 adottato dalla Giunta Comunale.
17	31/03/2022	Art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000. Variazione al bilancio di previsione 2022 adottata

		dalla Giunta Comunale.
2	10/02/2022	Variazione alla dotazione di cassa al bilancio di previsione 2022-2024 esercizio finanziario 2022.
		Consiglio Comunale
24	17/11/2022	Art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 variazione al bilancio di previsione 2022-2024.
15	27/07/2022	Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento generale.

Da ultimo, in sede di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico alla formazione del rendiconto 2022, con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 24.02.2022 sono state adeguate le previsioni in entrata e in spesa del fondo pluriennale vincolato 2021. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.04.2022 è stato approvato il Rendiconto di Gestione anno 2021 ed approvato il relativo risultato di amministrazione. Nel corso del 2022 è stato applicato avanzo di amministrazione, che a rendiconto, risulta suddiviso tra i rispettivi vincoli come da prospetto sotto riportato.

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2022

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				1.365.796,89
RISCOSSIONI	(+)	35.715,96	2.858.975,94	2.894.691,90
PAGAMENTI	(-)	547.247,75	2.698.501,36	3.245.749,11
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.014.739,68
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.014.739,68
RESIDUI ATTIVI	(+)	100.891,01	90.543,04	191.434,05
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	233.500,82	484.084,66	717.585,48
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			17.043,59
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A) ⁽²⁾	(=)			471.544,66
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2022 ⁽⁴⁾				5.059,77
Accantonamento residui perenti al 31/12/2022 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				7.500,00
Altri accantonamenti				12.758,49
			Totale parte accantonata (B)	25.318,26
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				312,42
Vincoli derivanti da trasferimenti				18.490,07
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	170.500,00
Altri vincoli da specificare	5.080,09
Totale parte vincolata (C)	194.382,58
Totale parte destinata agli investimenti (D)	153.239,76
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	98.604,06
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾	

- (1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).
(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)
(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2022
(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

- (1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).
(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)
(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2021

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

Il risultato contabile di amministrazione è successivamente scomposto in risultato della gestione di competenza ed in risultato della gestione residui.

Il risultato derivante dalla gestione residui, è suddiviso in base alle motivazioni che hanno portato a modificare i valori dei residui attivi e passivi, determinati nel rendiconto dell'anno precedente.

Infine si rappresenta il risultato di amministrazione in base alla composizione, come richiesto dall'art. 187 comma 1 del D. Lgs. 10 agosto 2000, n. 267, che classifica il risultato di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

I dati contabili relativi ai fondi vincolati vengono esposti in apposita tabella riepilogativa, prevista dal principio della programmazione, unitamente ai fondi accantonati.

La relazione sulla gestione riepiloga e illustra gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio e gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3, descrivendo con riferimento alle componenti più rilevanti:

a) la gestione delle entrate vincolate e destinate agli investimenti provenienti dagli esercizi precedenti, confluite nel risultato di amministrazione all'1 gennaio dell'esercizio oggetto di rendiconto: l'importo applicato al bilancio, le spese impegnate e pagate nel corso dell'esercizio di riferimento finanziate da tali risorse, la cancellazione dei residui, il loro importo alla fine dell'esercizio e le cause che non hanno ancora consentito di spenderle;

b) le riduzioni dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, distinguendo gli utilizzi effettuati nel rispetto delle finalità e le riduzioni determinate dal venire meno dei rischi e delle passività potenziali per i quali erano stati accantonati;

c) la formazione di nuove economie di spesa finanziate da entrate vincolate e destinate agli investimenti accertate nel corso dell'esercizio: il loro importo e le cause che hanno determinato le economie di spesa;

d) le motivazioni della costituzione di nuovi e maggiori accantonamenti finanziati da entrate accertate nel corso dell'esercizio, indicando, per quelli effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, se tali accantonamenti hanno determinato un incremento del disavanzo di amministrazione e le cause che non hanno consentito di effettuarli nel bilancio;

Nella relazione della gestione sono altresì riportati gli elenchi analitici dei capitoli di spesa finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata o da un unico capitolo di entrata destinata agli investimenti, che negli allegati a/2 e a/3 sono stati aggregati in un'unica voce.

L'elenco analitico di tali capitoli segue gli schemi previsti per gli allegati a/2 e a/3.

Infine la Relazione da atto della congruità di tutti gli accantonamenti nel risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e le motivazioni delle eventuali differenze rispetto agli accantonamenti minimi obbligatori previsti dai principi contabili.

Si richiamano pertanto di seguito le risultanze dell'istruttoria compiuta sulle diverse componenti del risultato di amministrazione al 31.12.2022.

A) FONDI ACCANTONATI

Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

Fondo anticipazione liquidità

Il Comune di Gorgo al Monticano (TV) non ha beneficiato di alcuna anticipazione di liquidità di cui sopra e pertanto non ha effettuato accantonamenti a tale titolo nel risultato di amministrazione.

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

L'art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non possa essere destinata ad altro utilizzo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all'esercizio in corso ed agli esercizi precedenti già esigibili.

In base all'istruttoria effettuata con la metodologia ordinaria, l'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità risulta pari a € 5.059,77=, in quanto sono stati riscossi i residui attivi delle annualità precedenti e risultano solo residui attivi derivanti dalla competenza.

Accantonamento al fondo spese legali e contenziosi

Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine è necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. Si ritiene di accantonare la somma di € 7.500,00=.

Fondo perdite società partecipate

Dal 2018, nel caso in cui i soggetti partecipati presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un

importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

L'obbligo di creare il fondo per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni.

Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate.

Sulla base dell'istruttoria compiuta si è ritenuto di non prevedere l'istituzione del fondo in quanto non sussiste la fattispecie di soggetti partecipati con un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo.

Altri accantonamenti

Le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile, l'importo è di € 7.758,49.=.

FONDI VINCOLATI - Allegato a/2 Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di Amministrazione 2022

Ai sensi dell'art. 187 comma 3ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Le singole quote vincolate del risultato di amministrazione sono dettagliate nell'allegato di cui si tratta.

Al 31/12/2022, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti, che dalla gestione di competenza, al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti, ammonta complessivamente ad € 194.382,58 (totale colonna "i" del prospetto elenco A2 allegato al conto del bilancio).

Vincoli derivanti da trasferimenti correnti e in conto capitale erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenziano i principali movimenti, tra cui sono compresi anche i diversi trasferimenti a destinazione vincolata riconosciuti dallo Stato a favore dell'ente per far fronte alla epidemia da Covid-19. In particolare esiste un vincolo di legge relativo all'utilizzo del fondo funzioni fondamentali DL 34/2020 e successivi rifinanziamenti. L'art. 106 del DL 34/2020 (DL Rilancio), rifinanziato con l'art. 39 del DL 104/2020 (decreto Agosto) ha previsto l'istituzione del fondo per le funzioni degli enti

locali, destinato a finanziare le minori entrate e le maggiori spese (al netto delle minori spese) connesse all'emergenza pandemica: le eventuali risorse ricevute dall'ente ma non utilizzate sono confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2021, ai sensi dell'art. 13 del DL 4/2022 (Sostegni-ter).

Nel corso del 2022 è stato possibile utilizzare le risorse confluite nel risultato di amministrazione 2021 mediante applicazione dello stesso al bilancio di previsione, oltre che per compensare la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, anche per la copertura delle maggiori spese connesse ai maggiori oneri per incremento energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019 (vedi art. 13 comma 6 del D.L. 4/2022).

Il medesimo articolo 13 prevede la presentazione di una certificazione sull'utilizzo dei fondi Covid-19 attribuiti e non spesi nel 2022, da presentarsi entro il 31/05/2023.

Con riferimento alle somme attribuite e non spese nel 2022 e confluite nel risultato di amministrazione, il modello di certificazione è stato approvato con DM n. 242764 del 18 ottobre 2022.

Nel risultato di amministrazione sono stati vincolati € 312,42.= relativi al fondone applicati e non utilizzati pertanto riconfluiti in avanzo.

FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI allegato 3/a elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione 2022

I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione, e sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

La parte destinata agli investimenti è pari ad € 153.239,76.= e risulta costituita da entrate con vincolo di destinazione.

FONDI LIBERI

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Si segnala che, in relazione all'emergenza relativa alla diffusione del Covid-19, il D.L. 18 del 17/03/2021, all'art. 109 comma 2, ha disposto, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2 TUEL, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, che gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2021, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.

La quota libera, data dalla differenza, se positiva, tra il risultato di amministrazione e le quote accantonate, vincolate e destinate, è pari ad € 98.604,06.=.

Gli equilibri di bilancio.

Gli equilibri di bilancio relativi all'esercizio 2022 sono:

- l'equilibrio di parte corrente
- l'equilibrio di parte capitale
- l'equilibrio tra le partite finanziarie in termini di competenza.

Con decorrenza dal consuntivo 2019, ad opera della modifica intervenuta con il Decreto ministeriale del 01/08/2019, i diversi equilibri vengono distinti nelle seguenti tre tipologie:

- risultato di competenza;
- equilibrio di bilancio: risultato di competenza al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- equilibrio complessivo: equilibrio di bilancio sommato alla variazione (algebrica) degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.

Il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

L'equilibrio di parte corrente di competenza (O1) è un indicatore importante delle condizioni di salute dell'ente, in quanto segnala la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente (personale, gestione ordinaria dei servizi, rimborso delle quote di mutuo, utenze, ecc ecc), ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti, tariffe da servizi pubblici e proventi dei beni).

Il prospetto sotto riportato evidenzia un risultato positivo.

Il risultato di competenza in conto capitale (Z1) dimostra in che modo l'ente finanzia le proprie spese per investimenti, con eventuale ricorso all'indebitamento.

Il risultato di competenza tra le partite finanziarie in termini di competenza è pari alla differenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, ridotto dell'importo delle previsioni di bilancio definitive di spesa per incremento di attività finanziaria destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota vincolata.

Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo, riferito all'equilibrio complessivo, è finanziato da risorse correnti, mentre l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, sempre riferito all'equilibrio complessivo, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti.

Infine il prospetto determina il Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali, nel rispetto dei principi contabili.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2022 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	16.859,81
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00	(+)	2.441.164,93
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti	(-)	2.195.262,50
<i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>		0,00

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	17.043,59
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	418.062,55
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		-172.343,90
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	290.864,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	14.143,38
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		104.376,72
– Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	13.959,77
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	87.736,55
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		2.680,40
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-5.000,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		7.680,40

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2022 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	200.003,30
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	180.746,61
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	14.143,38
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)	241.653,53
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimento in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)		153.239,76
– Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	0,00
– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		153.239,76
– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		153.239,76

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2022 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		257.616,48
– Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	13.959,77
– Risorse vincolate nel bilancio	(-)	87.736,55
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		155.920,16
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-5.000,00
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		160.920,16

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		104.376,72
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	290.864,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
– Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022 ⁽¹⁾	(-)	13.959,77
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽²⁾	(-)	-5.000,00
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	87.736,55
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-283.183,60

La gestione di cassa

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.

Il nuovo sistema contabile ha reintrodotto la previsione di cassa nel bilancio di previsione: ai sensi dell'art. 162 del D. Lgs. 267/2000 e del D. Lgs. n°118/2011, infatti, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi.

Nella tabella che segue si evidenzia l'andamento nell'anno di questa gestione.

RENDICONTO DEL TESORIERE QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Anno 2022

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022			1.365.796,89
RISCOSSIONI (+)	35.715,96	2.858.975,94	2.894.691,90
PAGAMENTI (-)	547.247,75	2.698.501,36	3.245.749,11
	DIFFERENZA		1.014.739,68
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			1.014.739,68

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	1.014.739,68
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	1.014.739,68

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2022

di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000
(solo per gli enti locali)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	1.014.739,68
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (a)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021 (b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (a)+(b)	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

L'anticipazione di Tesoreria

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'Ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Durante l'esercizio 2022 l'Ente non è ricorso ad anticipazioni di cassa e non ha disposto l'utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate.

La Gestione dei Residui

In applicazione dei nuovi principi contabili ogni responsabile dei servizi, prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel rendiconto dell'esercizio 2022, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi compresi nel proprio budget, di cui all'art. 228 del D. Lgs.267/2000. Il riaccertamento è stato approvato dalla Giunta con deliberazione n. 19 del 16.03.2023.

ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE AL 01/01/2022

	2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiv	891,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,96	5.113,97
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	25.000,00	37.000,00	50.300,00	112.300,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.493,00	15.493,00
TOTALE	891,01	0,00	0,00	25.000,00	37.000,00	73.715,96	136.606,97

Nella tabella vengono riportati i residui attivi (accertamenti) al 01/01/ suddivisi per titolo e anno di provenienza.

ANALISI DEI RESIDUI PASSIVI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE AL 01/01/2022

	2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	19.746,86	0,00	2.660,54	6.707,04	34.559,60	482.567,25	546.241,29
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,01	0,00	697,84	0,00	9.490,71	291.409,72	301.598,28
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	51.134,31	0,00	0,00	0,00	14,76	140,00	51.289,07
TOTALE	70.881,18	0,00	3.358,38	6.707,04	44.065,07	774.116,97	899.128,64

ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE AL 31/12/2022

	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiv	891,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18.448,28	19.339,29
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.613,00	9.613,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	46.946,00	146.946,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.535,76	15.535,76
TOTALE	891,01	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	90.543,04	191.434,05

ANALISI DEI RESIDUI PASSIVI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE AL 31/12/2022

	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	19.746,85	693,29	2.844,81	6.043,00	60.828,47	349.064,54	439.220,96
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	697,84	0,00	9.490,71	133.155,85	135.020,12	278.364,52
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	19.746,85	1.391,13	2.844,81	15.533,71	193.984,32	484.084,66	717.585,48

Nella tabella vengono riportati i residui passivi (impegni al netto delle economie meno i pagamenti) al 31/12/ suddivisi per titolo e anno di provenienza.

ACCERTAMENTI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2022 MA NON ESIGIBILI AL 31/12/2022

	Accertamenti 2022	Riscossioni in c/competenza	Accertamenti mantenuti nel 2022	Accertamenti reimputati
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiv	1.734.567,00	1.716.118,72	18.448,28	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	279.144,96	279.144,96	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	427.452,97	417.839,97	9.613,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	180.746,61	133.800,61	46.946,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	327.607,44	312.071,68	15.535,76	0,00
TOTALE	2.949.518,98	2.858.975,94	90.543,04	0,00

Nella tabella vengono riportati gli accertamenti a competenza, le riscossioni a competenza, gli accertamenti al netto delle minori entrate meno le riscossioni in competenza e gli accertamenti reimputati (Esigibilità) suddivisi per titolo.

IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2022 MA NON ESIGIBILI AL 31/12/2022

	Impegni 2022	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti nel 2022	Impegni reimputati
Titolo 1 - Spese correnti	2.195.262,50	1.846.197,96	349.064,54	17.043,59
Titolo 2 - Spese in conto capitale	241.653,53	106.633,41	135.020,12	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	418.062,55	418.062,55	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesori	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	327.607,44	327.607,44	0,00	0,00
TOTALE	3.182.586,02	2.698.501,36	484.084,66	17.043,59

Nella tabella vengono riportati gli impegni a competenza, i pagamenti a competenza, gli impegni al netto delle economie meno i pagamenti in competenza e gli impegni reimputati (Esigibilità FPV, Entrata /Accertamento) suddivisi per titolo.

INTERVENTI PNRR

Già a partire dal 2021 le amministrazioni locali sono chiamate ad essere "Enti attuatori" dei progetti a valere sulle risorse del PNRR.

L'obiettivo perseguito nell'ambito del programma Next Generation per il Comune di Gorgo al Monticano è quello di realizzare interventi per la ripresa e la resilienza della città, individuando progetti prioritari di qualità, che rivestano un buon grado di fattibilità (tecnica, economica e gestionale) per completare percorsi già avviati e per svilupparne di nuovi, monitorando la corretta e tempestiva attuazione degli interventi finanziati e la loro rendicontazione.

E' stata pertanto attuata una strategia già nel corso dell'anno 2022, strettamente connessa alle linee di mandato, che, partendo dall'analisi puntuale dei progetti e degli interventi avviati, ne ha verificato la candidabilità nell'ambito dei bandi PNRR, individuando quelli prioritari su cui concentrare le attività. Parallelamente sono stati individuati nuovi interventi, utili allo sviluppo della città, con le caratteristiche richieste dai bandi finanziati dai fondi europei.

Fondamentale per la buona riuscita dei diversi interventi è la creazione di un sistema di governante dedicato al PNRR, che comprenda almeno una cabina di regia politica ed una cabina di regia tecnica, che devono essere strettamente connesse, al fine di raggiungere i diversi target imposti dal programma europeo. Le linee di intervento che l'Ente ha intrapreso nell'anno 2022 e i cui obiettivi saranno raggiunti nel corso dell'anno 2023 sono:

- Investimento Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici – M1C1 PNRR Investimento 1.4 Servizi e Cittadinanza digitale – Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Linea di intervento 1.4.1 Cup H61F22000440006;
- Investimento Misura 1.4.3 APP IO – Missione 1 Componente 1 PNRR, Investimento 1.4 Servizi e Cittadinanza digitale Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Linea di intervento 1.4.3 Cup H61F22000100006;
- Investimento Misura 1.4.4 SPID CIE – Missione 1 Componente 1 del PNRR, Investimento 1.4 Servizi e Cittadinanza digitale - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Linea di intervento 1.4.4 Cup H61F22000110006;
- Investimento Misura 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI -M1C1 PNRR Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Linea di intervento 1.4.5 Cup H61F22003380006

Per quanto riguarda i contributi assegnati agli enti locali di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019, confluite nelle linee di finanziamento PNRR affidate al Ministero dell'Interno nella Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica- Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, per l'anno 2022 il Comune ha utilizzato il c.d. contributo per le "piccole opere" per l'intervento:

- "Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione in via Postumia. Intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. PNRR (M2C4-2.2-A). CUP: H64H22000770006".

LE ENTRATE

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

IMU

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti accertata sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti.

In base al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, dal 2016 l'accertamento di tale entrata avviene sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto, al pari dell' IMU.

Le aliquote 2022 sono state approvate con deliberazione C.C. n. 36 del 23.12.2021.

L'accertamento 2022 è stato pari ad € 451.219,66.=.

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Il canone unico patrimoniale è stato introdotto dall'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2021) che ha innovato la disciplina in materia di pubblicità ed occupazione di suolo pubblico istituendo, a far data dal 1° gennaio 2021, la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Con deliberazione consiliare n. 2 del 22 febbraio 2021 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone unico e con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 25 febbraio 2021 sono state approvate le nuove tariffe.

Il servizio di riscossione del canone unico patrimoniale è stato gestito dalla società ABACO S.p.A..

Entrata accertata € 30.974,44.=.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE RIPARTO E ALIMENTAZIONE — Entrata contabilizzata sulla base degli importi delle spettanze divulgati dal Ministero dell'Interno sul proprio sito internet. Questo fondo, istituito dalla Legge di stabilità 2013, sostituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio. E' iscritto tra le entrate correnti di natura perequativa da amministrazioni centrali e costituisce quello che rimane dei trasferimenti statali correnti. Il suo importo ammonta ad € 574.877,28.=.

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

Entrata contabilizzata sulla base degli importi delle spettanze divulgati dal Ministero dell'Interno sul proprio sito Internet.

Titolo 3° - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni

Le Entrate al titolo terzo si riferiscono alla vendita di beni e servizi e a proventi derivanti dalla gestione dei beni accertata in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario.

Recupero dell'evasione

Il principio contabile 4/2 prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2021) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2021 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consente ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura. Nel corso dell'anno 2022 sono stati accertati ed incassati € 48.338,24.= di avvisi di accertamento Imu relativi alle annualità 2017 e sono stati chiusi anche i residui attivi pregressi.

PROVENTI DERIVANTI DALL' ATTIVITA' DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Entrata accertata con riferimento alla data di notifica del verbale ovvero all'incasso dei pre-avvisi di verbale. Tali proventi, a norma del codice della strada, risultano a destinazione vincolate per una quota almeno pari al 50% di quella stanziata a bilancio di previsione. L'accertamento per il 2022 è pari ad €. 38.856,75=.

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

All'interno del D.U.P. Documento Unico di Programmazione è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Non sono state accertate entrate nel corso dell'anno.

Oneri per permessi a costruire

L'obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote. La prima (oneri di urbanizzazione) è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente la seconda è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all'esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall'ente, viene a scadenza la relativa quota.

Si evidenzia che l'art. 109 comma 2 del D.L. 18/2020 "Cura Italia" ha previsto la possibilità per gli anni 2020, 2021 e 2022 di utilizzare i proventi in questione, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19.

Gli importi accertati nell'anno 2022 ammontano ad € 40.843,81=.

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie

Non sussistono importi accertati nell'anno 2022.

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Nel corso del 2022 non era prevista alcuna accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Si rimanda all'apposita analisi contenuta nella sezione relativa alla gestione di cassa.

L'ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa. Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

LE SPESE

Titolo 1° - Spese correnti

Il complesso delle spese correnti per acquisto beni-prestazione di servizi-trasferimenti, è stata contenuta entro i limiti necessari al mantenimento dei servizi esistenti. Le economie di spesa sono in linea con l'andamento di quanto rilevato negli ultimi due esercizi.

Relativamente alle spese correnti viene ribadito quanto già osservato per le entrate correnti circa la quantificazione delle minori entrate che trovano compensazione nelle corrispondenti minori spese.

Spesa del personale

La Giunta Comunale, nelle more della definizione della disciplina di dettaglio del Piano integrato di attività e organizzazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 6 del D.L. 80/2021, che sostituisce per gli enti con più di 50 dipendenti, i documenti di programmazioni in materia di personale, con deliberazione n. 67 del 25.11.2021 ha approvato il documento unico di programmazione semplificato al cui interno è contenuto il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2022/2024, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Successivamente, con delibera di G.C. n. 40 del 04.08.2022 ha approvato il PIAO per il triennio 2022-2024.

La spesa di personale determinata per l'anno 2022 ammonta ad €. 578.599,00.= pari al 25,35% della spesa corrente, rispettando i valori soglia imposti dalla normativa per gli Enti cosiddetti virtuosi, e risulta essere rispettato anche il limite della spesa media riferita al triennio 2011-2013.

Nel corso del 2022 sono stati erogati gli aumenti previsti dal CCNL siglato in data 16/11/2022 per il triennio 2019-2021 ed è stata riconosciuta l'indennità di vacanza contrattuale, nella misura rispetto, agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Con riferimento all'aggiornamento del principio contabile ed alla differente contabilizzazione delle spese di personale, si precisa che è stata finanziata nell'anno 2022 anche la quota relativa al fondo per il finanziamento delle politiche del personale e per la produttività imputata all'esercizio successivo mediante il fondo pluriennale vincolato, per la somma di € 17.043,59.=.

Acquisti di beni e servizi

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici), che nel corso del 2022 hanno subito rincari ingenti. Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, dell'illuminazione pubblica ecc ecc).

Rientrano inoltre le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, quali indennità e rimborsi indennità per i consiglieri e gli amministratori. A riguardo si segnala che il D.L. 124/2019, all'art. 57-quater, attraverso una modifica dell'art. 82 TUEL, prevede un incremento dell'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti, finanziando la differenza di indennità rispetto alla misura attuale attraverso un fondo statale di 10 milioni di euro annuo, che sarà ripartito con Decreto del Ministero dell'interno.

Interessi Passivi

La spesa per interessi passivi si riferisce principalmente alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi, per un totale di € 30.096,61.=.

Titolo 2° - Spese in conto capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti.

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Comprende il fondo pluriennale vincolato di parte capitale, le quote dovute per il rimborso dei proventi degli oneri per permessi di costruire e dei proventi di monetizzazione.

Titolo 3° - Spese per incremento di attività finanziarie

ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

La somma di questo macroaggregato risulta essere pari a zero.

Titolo 4° - Rimborso di prestiti

Si espone qui di seguito il riepilogo del rimborso prestiti: rimborso mutui e finanziamento a lungo termine pari ad € 116.554,55 e il rimborso di altre forme di indebitamento pari ad € 301.508,00, per un totale di € 418.062,55.=.

Titolo 5° - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Si rinvia alla sezione di analisi della gestione di cassa.

Titolo 7° - Uscite per conto terzi e partite di giro

Per la natura delle spese, si rinvia ai commenti relativi alle entrate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo pluriennale iscritto al 31/12/2022 pari a:

FPV	2022
FPV – parte corrente	€ 17.043,59
FPV – parte capitale	€

Elenco degli interventi attivati per spese di investimento finanziati con avanzo e con le risorse disponibili.

Gli interventi al Titolo II eseguiti nel corso dell'anno 2022 sono stati finanziati con entrate in conto capitale e con l'applicazione dell'avanzo risultante dal Rendiconto 2021 non è stato fatto ricorso al debito.

Nel corso dell'anno è stato applicato avanzo derivante dal Rendiconto 2021 per la quota complessiva di € 490.867,30.=. In parte corrente è stato applicato avanzo per € 290.864,00.= e in parte capitale per € 200.003,30.=.

Equilibri costituzionali.

A decorrere dall'anno 2019 gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della

verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. A decorrere dall'anno 2019 sono superate le norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, cessano di avere efficacia le norme in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti, anche pregressi, nonché dell'applicazione dei commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla chiusura delle contabilità speciali, secondo quanto disposto dalla Legge di bilancio 2019 n. 145/2018 – art. 1, comma 821.

Oltre a tale equilibrio da rispettare, occorre sottolineare che la Legge n. 243/2012 che disciplina le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, è tuttora in vigore. Le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con la questione di massima n. 20/SSRRCO/QMIG/2019, hanno chiarito che le disposizioni introdotte dalla Legge costituzionale n. 243/2012, tese a garantire che Regioni ed Enti locali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo e strutturati secondo le regole comunitarie, coesistono con le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, per garantire un complessivo equilibrio di tipo finanziario. La Ragioneria Generale dello Stato ha tuttavia chiarito, con la circolare n. 5/2020, mediante un'analisi della normativa costituzionale, che l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale, e non a livello di singolo ente.

L'Ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2022 stabiliti dall'art. 1 commi 820 e seguenti della Legge 145/2018, avendo registrato i seguenti risultati esposti nel quadro generale riassuntivo e nel prospetto equilibri. La gestione 2022 ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, si rinvia all'apposita sezione, di cui si richiamano in questa sezione le risultanze:

- W1 RISULTATO DI COMPETENZA: € 257.616,48
- W2 EQUILIBRIO DI BILANCIO: € 155.920,16
- W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO: € 160.920,16.

Analisi dei servizi resi alla collettività

Il compito fondamentale dell'amministrazione è quello di garantire il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini. Per far questo, l'amministrazione offre determinati servizi alla comunità locale.

Il problema delle amministrazioni è rappresentato dal fatto che l'Ente agisce in un regime di scarsità di risorse, rispetto a quelle previste, per poter erogare tutti i servizi che i cittadini richiedono.

L'amministrazione deve quindi puntare a raggiungere un equilibrio tra il soddisfacimento della domanda di servizi dei cittadini e le risorse impiegate per l'erogazione di tali servizi.

In questa parte si presentano una serie di indicatori relativi all'erogazione dei servizi che ne valutano l'efficacia e l'efficienza.

La valutazione di tali indicatori deve tener presente che i servizi erogati possono essere di tre tipologie, ognuna caratterizzata da una particolare forma di finanziamento:

- servizi cosiddetti "istituzionali": generalmente gratuiti e finanziati unicamente con risorse dell'Ente;
- servizi a domanda individuale: finanziati in parte da risorse dell'Ente ed in parte pagati dall'utente,
- servizi a carattere produttivo: tendenti al pareggio o alla produzione di utili.

Nella presentazione di tali indicatori si utilizza l'indicazione dei servizi prevista dalla normativa, in materia di certificazione del conto del bilancio.

Analisi per indici

In questo paragrafo si presentano una serie di indicatori generali applicati al rendiconto, che permettono di comprendere in modo intuitivo l'andamento della gestione nell'anno.

Parametri per l'individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario

Gli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000 stabiliscono che, solo gli Enti dissestati e quelli in situazione

strutturalmente deficitarie sono sottoposti ai controlli centrali previsti dalle vigenti norme sulle piante organiche, sulle assunzioni e sui tassi di copertura del costo dei servizi.

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.12.2018 ha approvato i parametri obiettivi, applicabili a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020, basati sugli indicatori di bilancio - individuati all'interno del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, approvato con decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2015 – ai quali sono associate, per ciascuna tipologia di ente locale, le rispettive soglie di deficitarietà.

Rientrano invece tra gli Enti in situazione strutturalmente deficitaria quelli che dal conto consuntivo presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, evidenziate dagli otto parametri approvati con il citato Decreto del Ministero dell'Interno del 28.12.2018.

Tra gli Enti in stato di dissesto rientrano quelli che sono nella condizione di non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e quelli che hanno debiti liquidi ed esigibili non dotati di valida copertura finanziaria con mezzi di finanziamento autonomi senza compromettere lo svolgimento delle funzioni e dei servizi essenziali.

I controlli centrali scattano quando risultano eccedenti almeno la metà dei parametri fissati. Il Comune di Gorgo al Monticano (TV) non si trova in stato di dissesto e, quanto ai parametri ministeriali rilevatori di una situazione strutturalmente deficitaria, si riscontra il rispetto della normativa ministeriale, come viene dimostrato dalla seguente tabella: indicatori finanziari ed economici generali anno 2022 come da allegato alla delibera di approvazione dello schema al rendiconto 2022.

Di seguito i parametri di deficitarietà strutturale.

Allegato I) al Rendiconto - Parametri comuni

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 2022

GORGO AL MONTICANO		Prov.	TV
		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	☐ Si	☒ No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	☐ Si	☒ No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	☐ Si	☒ No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	☒ Si	☐ No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	☐ Si	☒ No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	☐ Si	☒ No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	☐ Si	☒ No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale	☐ Si	☒ No

	delle entrate) minore del 47%		
--	-------------------------------	--	--

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	☐ Si	☒ No
--	-----------------------------	--

Si rinvia altresì al piano degli indicatori e dei risultati attesi, allegato al Rendiconto, di cui all’art. 18bis del D. Lgs. n. 118/2011, come declinati dal decreto del Ministero dell’interno in data 22 dicembre 2015, modificato dal decreto del Ministero dell’interno in data 5 agosto 2022 a decorrere a decorrere dall’esercizio 2023, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2022 e al bilancio di previsione 2023-2025.

Indebitamento e verifica limite interessi passività

Il livello di indebitamento è una componente importante della rigidità del bilancio.

Il limite di indebitamento è ampiamente rispetto rispetto. Ai sensi dell’art.204 del Testo Unico - Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267:

Ai primi Tre titoli delle Entrate del rendiconto 2020 sono state accertate le seguenti somme:

Titolo

Titolo I – entrate tributarie	€ 1.683.511,88
Titolo II – entrate da contributi trasferimenti correnti	€ 468.334,12
Titolo III - Entrate Extratributarie	€ 332.396,62
Totale	€ 2.484.242,62

Limite di indebitamento: 10,00% delle Entrate 248.424,26

Ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento nell’anno 2022 è pari ad € 30.096,61=.

Di seguito il piano di ammortamento dei mutui

Scadenza	Debito residuo	Quota capitale	Quota interessi	Rata
30/06/2023	755.006,59	40.037,09	13.780,37	53.817,46
31/12/2023	714.969,50	40.907,25	12.910,21	53.817,46
30/06/2024	674.062,25	29.915,05	12.020,74	41.935,79
31/12/2024	644.147,20	30.542,73	11.393,06	41.935,79
30/06/2025	613.604,47	16.753,06	10.751,92	27.504,98
31/12/2025	596.851,41	17.065,18	10.439,80	27.504,98
30/06/2026	579.786,23	17.383,18	10.121,80	27.504,98
31/12/2026	562.403,05	17.707,13	9.797,85	27.504,98
30/06/2027	544.695,92	11.886,45	9.467,73	21.354,18
31/12/2027	532.809,47	12.092,85	9.261,33	21.354,18
30/06/2028	520.716,62	12.302,86	9.051,32	21.354,18
31/12/2028	508.413,76	12.516,52	8.837,66	21.354,18
30/06/2029	495.897,24	12.733,90	8.620,28	21.354,18
31/12/2029	483.163,34	12.955,07	8.399,11	21.354,18

30/06/2030	470.208,27	13.180,09	8.174,09	21.354,18
31/12/2030	457.028,18	13.409,03	7.945,15	21.354,18
30/06/2031	443.619,15	13.641,96	7.712,22	21.354,18
31/12/2031	429.977,19	13.878,95	7.475,23	21.354,18
30/06/2032	416.098,24	14.120,07	7.234,11	21.354,18
31/12/2032	401.978,17	14.365,40	6.988,78	21.354,18
30/06/2033	387.612,77	14.615,00	6.739,18	21.354,18
31/12/2033	372.997,77	14.868,95	6.485,23	21.354,18
30/06/2034	358.128,82	15.127,33	6.226,85	21.354,18
31/12/2034	343.001,49	15.390,21	5.963,97	21.354,18
30/06/2035	327.611,28	15.657,67	5.696,51	21.354,18
31/12/2035	311.953,61	15.929,80	5.424,38	21.354,18
30/06/2036	296.023,81	16.206,66	5.147,52	21.354,18
31/12/2036	279.817,15	16.488,36	4.865,82	21.354,18
30/06/2037	263.328,79	16.774,97	4.579,21	21.354,18
31/12/2037	246.553,82	17.066,57	4.287,61	21.354,18
30/06/2038	229.487,25	17.363,26	3.990,92	21.354,18
31/12/2038	212.123,99	17.665,13	3.689,05	21.354,18
30/06/2039	194.458,86	17.972,26	3.381,92	21.354,18
31/12/2039	176.486,60	18.284,74	3.069,44	21.354,18
30/06/2040	158.201,86	18.602,67	2.751,51	21.354,18
31/12/2040	139.599,19	18.926,16	2.428,02	21.354,18
30/06/2041	120.673,03	19.255,28	2.098,90	21.354,18
31/12/2041	101.417,75	19.590,15	1.764,03	21.354,18
30/06/2042	81.827,60	19.930,87	1.423,31	21.354,18
31/12/2042	61.896,73	20.277,51	1.076,67	21.354,18
30/06/2043	41.619,22	20.630,22	723,96	21.354,18
31/12/2043	20.989,00	20.989,00	365,18	21.354,18

Oneri e impegni finanziari risultanti al 31/12/2022, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

La relazione al Rendiconto, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata. L'ente ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Il comune ha a suo tempo sottoscritto un contratto derivato di "interest swap", operazione consentita dall'art. 41, comma 1, della Legge 448/2001, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05.05.2005, con lo scopo di ottimizzare i costi derivanti dall'indebitamento e razionalizzare la composizione del portafoglio di debito, permettendo così di rimodulare il piano di ammortamento dei mutui in essere.

Il piano prevedeva dei flussi finanziari positivi per il decennio 2005-2015, che sono stati utilizzati interamente in parte capitale, e dei flussi negativi a partire dall'esercizio finanziario 2016.

La situazione è costantemente monitorata, in particolare si rileva che è stato accantonato in un apposito fondo in sede di rendiconto. Nell'attuale Rendiconto anno 2022 il fondo accantonato ammonta ad € 170.500,00.=.

Piano di ammortamento del derivato

30/06/2023	€ 62.469	€ 36.084	€ 201.359	-€ 165.275
31/12/2023	€ 27.885	€ 36.084	€ 206.237	-€ 170.153
30/06/2024	€ 14.096	€ 14.431	€ 211.282	-€ 196.851

31/12/2024

€ 0

€ 14.431

€ 216.637

-€ 202.206

Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

Denominazione	Tipologia	Quota partecipazione Comune	di
ASCO HOLDING	<i>Società partecipata</i>	0,10%	
PIAVE SERVIZI S.R.L.	<i>Società partecipata</i>	1,670%	

In adempimento di quanto disposto dalla normativa, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000 si indicano di seguito i link dei siti internet delle società partecipate del Comune a cui è possibile accedere e consultare i bilanci consuntivi delle stesse:

Piave Servizi Spa	www.piaveservizi.eu
Asco Holding	www.ascoholding.it
Consorzio Servizi Igiene del Territorio TV1	www.bacinotv1.it
Autorità ambito territoriale ottimale Veneto orientale	www.aato.venetoorientale.it

Con deliberazione di C.C. n. 29 del 23.12.2022 è stata operata la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D. Lgs. n. 175 del 19.08.2016.

ESITO DELLA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI CON I PROPRI ENTI STRUMENTALI E LE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

Dalla verifica in oggetto, i saldi risultanti alla data del 31.12.2022 nel rendiconto di gestione del Comune risultano corrispondenti ai saldi risultanti dalla contabilità aziendale che la società Asco Holding ha comunicato con attestazione pervenuta al prot. n. 996 del 01.02.2023, e che la società Piave Servizi Spa ha comunicato con attestazione pervenuta al prot. n. 2827 del 29.03.2023. Come da nota presentata al prot. n. 1557 del 17.02.2023 nessun posizione debitoria o creditoria sussiste con il Consiglio di Bacino Sinistra Piave.

Verifica rispetto obbligo di contenimento spese

Si segnala che con decorrenza 2020, le normative vincolistiche relative alle spese di cui sopra sono state disapplicate per gli enti locali a norma dell'art. 57 del D.L. 124/2019. Rimane ancora in vigore l'obbligo di comunicare le spese di rappresentanza, nonché gli incarichi di collaborazione/consulenza superiori ad € 5.000,00 alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti. Per quanto attiene alla spese informatiche, i commi 512 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 prevedono che le Amministrazioni Pubbliche (tra cui gli enti locali) e le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT, provvedono dal 2016 ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513. La spesa informatica dell'Ente avviene tramite Consip Spa.

Indice di tempestività dei pagamenti

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall'art. 8 D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, e dal DPCM 22 settembre 2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione, alla sezione "Amministrazione trasparente". L'indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;

al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni. Tale numero sarà preceduto da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuto mediamente in anticipo rispetto alla scadenza della fattura. Si riportano di seguito l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014 e l'importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza.

Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2022:	-6,75
Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza: euro	272.621,85

Nell'anno 2022 non è stato necessario ricorrere alla istituzione del Fondo di garanzia debiti commerciali introdotto nel 2021 e disciplinato dalla Legge n. 145/2018 commi 859-872 dell'art. 1. Circa la copertura dei costi dei servizi a domanda individuale si richiamano le deliberazioni di Giunta Comunale n. 64 del 25.11.2021 di copertura dei servizi a domanda individuale.

Conclusioni

I documenti contabili di rendiconto sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (d.lgs.118/2011), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio in termini di stanziamenti definitivi e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Il consuntivo è stato predisposto secondo lo schema del rendiconto in vigore secondo i nuovi schemi previsti dall'armonizzazione contabile.

Al rendiconto sono stati allegati tutti i prospetti previsti dalle regole contabili vigenti.

Gorgo al Monticano, 29.03.2023